



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

COMMISSIONE DIRITTO
DELL'IMPRESA:

**“L'accordo di
ristrutturazione dei
debiti ex art. 182 bis
L.F.”**

ROMA, 14 MARZO 2018

Lo stato di pre-crisi e di crisi dell'impresa

Marco Pochetti

Membro Commissione Diritto dell'Impresa ODCEC Roma



L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F : inquadramento giuridico

I. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti **almeno il sessanta per cento dei crediti (ndr almeno il 60% del valore dei debiti)**, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, **designato dal debitore**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento **alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:**

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. (1)



L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F : inquadramento giuridico

- Ha natura esclusivamente *privatistica*;
- Non è una procedura concorsuale;
- Non prevede alcuno «spossessamento» dell'azienda;
- Non ci sono «organi della procedura»;
- Non ci sono limitazioni legali alla gestione e direzione dell'attività di impresa;
- Vincola solo i creditori «aderenti» alle pattuizioni «contrattuali»: le parti contraenti possono prevedere trattamenti differenti tra creditori di pari rango;
- I creditori «non aderenti» sono liberi di agire, aggredendo il patrimonio del debitore anche in fase di post omologa;

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F : inquadramento giuridico



II. L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati.

(2) Si applica l' articolo 168, secondo comma. (nдр prescrizioni sospese e cause di decadenza non si verificano)

IV. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

V. Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F : inquadramento giuridico – fase «di protezione preventiva»



VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore **anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo** di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), (3) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, **attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale (4) pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.**

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F : inquadramento giuridico



VII. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. **Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale (4) pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma.** Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.

VIII. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. **Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo. (5) (art. 161 L.F 6° comma)**

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 quater L.F : inquadramento giuridico



Art. 182-quater «Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti»

- I. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati [...] (1) in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. «Ordine di distribuzione delle somme»

- II. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 quater L.F : inquadramento giuridico



Art. 182-quater

III. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, **il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.** Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. (3)

IV. Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, (5) sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e **dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis,** primo e sesto comma

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 quinquies L.F : inquadramento giuridico



Art. 182-quinquies «Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti»

- I. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o **una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma**, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, **a contrarre finanziamenti, prededucibili ai** sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, **attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.**
- II.
- III.
- IV.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 quinquies L.F : inquadramento giuridico



Art. 182-quinquies «Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti»

V. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.

CREDITORE STRATEGICO

Art. 182-sexies «riduzione o perdita del capitale della società in crisi»